

**N. 00142/2012 REG.PROV.CAU.
N. 09700/2011 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9700 del 2011, proposto da Consorzio Laziale Rifiuti-Colari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Avilio Presutti, con domicilio eletto presso Avilio Presutti in Roma, piazza S.Salvatore in Lauro, 10;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, Prefetto di Roma Quale Commissario Delegato Per il Superamento della Situazione di Emergenza Ambientale, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Lazio, Comune di Roma, Società Brixia Verwaltungs Ag;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 04338/2011, resa tra le parti, concernente dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 04338/2011, resa tra le parti, concernente DICHIARAZIONE STATO EMERGENZA AMBIENTALE I RELAZIONE ALL'IMMINENTE CHIUSURA DISCARICA DI MALAGROTTA E CONSEGUENTE REALIZZAZIONE SITO ALTERNATIVO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, del Prefetto di Roma quale Commissario Delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Avilio Presutti e

L'avvocato dello Stato Paolo Gentili;

considerato che, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, paiono del tutto condivisibili le affermazioni operate dal giudice di prime cure, ed in particolare:

a) in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza, va confermato come la stessa si fondi su una situazione oggettiva e che, in disparte le considerazioni sulle ragioni che l'hanno determinata, essa appare rilevante ai sensi dell'art. 2 della legge n. 225 del 1992, norma che qualifica gli eventi unicamente in relazione alle modalità con cui questi devono essere fronteggiati;

b) in rapporto alla diversità dei due piani attinenti rispettivamente alla valutazione di legittimità della dichiarazione della situazione di emergenza ed alla tutela, anche risarcitoria, degli interessi oppositivi o pretensivi vantati dall'appellante, in quanto lesi dall'eventuale inerzia dell'amministrazione;

c) alla compatibilità dei poteri del commissario delegato con i principi normativi vigenti, stante il richiamo espresso alla natura espropriativa dell'acquisizione dell'area e della possibilità di realizzazione e gestione diretta dell'infrastruttura da parte dell'ente pubblico;

considerato che, ferma la condivisibilità del decreto presidenziale n. 5699/2011, emanato inaudita altera parte ed in relazione alla situazione di urgenza data dalla prossima immissione in possesso nell'area anche in assenza di contraddittorio con gli interessati e

nonostante fosse stata già fissata udienza per la trattazione in camera di consiglio della domanda cautelare, deve confermarsi la lettura data dal giudice di prime cure, in relazione all'inesistenza dei presupposti per l'adozione della richiesta misura cautelare;

considerato che, stante la peculiarità delle questioni sottoposti, le spese della fase processuale possono essere integralmente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 9700/2011).

Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)